



Dott. LAVINIA DELFINI
NOTAIO
Tel. 035.217551 - Fax 035.241876
Piazza della Libertà n. 10
24121 BERGAMO

Repertorio N. 24661
Raccolta N. 10318

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventiquattro ottobre duemilatredici, in Bergamo, nel mio studio.

Innanzi a me dottoressa LAVINIA DELFINI, notaio in Bergamo, con studio in Piazza della Libertà n. 10, iscritta nel Collegio del distretto notarile di Bergamo,

si sono presentati i signori:

- SIGNORI FRANCESCA, nata a Bergamo l'11 settembre 1973, residente in Nembro, via Moscheni n. 2, codice fiscale SGN FNC 73P51 A794Y;
- BENTI SARA, nata ad Alzano Lombardo il 17 gennaio 1988, residente in Nembro, via Gavarno n. 77/B, codice fiscale BNT SRA 88A57 A246X;
- LUSSANA LUCA, nato a Bergamo il 21 dicembre 1982, residente in Nembro, via F.lli Calvi n. 3, codice fiscale LSS LCU 82T21 A794M;
- BENIGNI ANGELO, nato a Nembro il 18 febbraio 1952, residente in Nembro, via Garibaldi n. 56, codice fiscale BNG NGL 52B18 F864L;
- BERETTA MARIO, nato ad Alzano Lombardo il 14 luglio 1982, residente in Nembro, via G. Nembrini n. 14, codice fiscale BRT MRA 82L14 A246G;
- RIZZI ESTER, nata a Bergamo il 27 giugno 1991, residente in Nembro, via Roma n. 13/E, codice fiscale RZZ STR 91H67 A794U;
- RIZZI SILVANO, nato a Bergamo il 9 novembre 1978, residente in Nembro, via Palazzo n. 16, codice fiscale RZZ SVN 78S09 A794I.

I comparenti suddetti, della cui identità personale io notaio sono certa, convengono e stipulano quanto segue:

A) Tra i signori SIGNORI FRANCESCA, BENTI SARA, LUSSANA LUCA, BENIGNI ANGELO, BERETTA MARIO, RIZZI ESTER e RIZZI SILVANO, tutti cittadini italiani, è costituita una società cooperativa con la denominazione "GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Nembro.

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto al Registro delle Imprese i comparenti precisano che l'indirizzo della sede sociale è in via Garibaldi n. 6.

Il trasferimento della sede in altra località del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo amministrativo.

La cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative.

B) La società è in tutto regolata dalla legge, dall'atto costitutivo e dalle norme di funzionamento indicate nello statuto che qui in calce è riportato.

C) - I soci sottoscrivono ciascuno una quota di Euro 100,00

Registrato a Bergamo l
il 13/11/2013
al n. 12333
serie 1T
Euro 168,00

(cento virgola zero zero) e pertanto il capitale iniziale è di Euro 700,00 (settecento virgola zero zero).

D) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici).

E) L'amministrazione della società è affidata a un Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per tre esercizi, nominato nella persona dei signori RIZZI SILVANO, quale Presidente, BERETTA MARIO, quale Vice Presidente, BENIGNI ANGELO, SIGNORI FRANCESCA, BENTI SARA, LUSSANA LUCA e RIZZI ESTER, quali consiglieri, i quali, contestualmente, accettano la carica e richiedono l'iscrizione della nomina, dichiarando di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge.

F) L'importo approssimativo delle spese di costituzione a carico della società è di euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 - Costituzione

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera b), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata:

"GHERIM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

La cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificamente le società cooperative.

Articolo 2 - Sede

La cooperativa ha sede in Nembro.

Con delibera assunta in conformità alla legge e allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

Articolo 3 - Durata

La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque) ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 4 - Scopi e oggetto

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di imprese di seguito indicate, finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli articoli 1 lettera b) e 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la

democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa ha lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro sotto qualsiasi forma.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, senza fine di lucro, attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In particolare la Cooperativa ha come oggetto:

a) gestione, diretta e indiretta, di locali, propri e non, finalizzati ad attività utili al raggiungimento dello scopo sociale, quali centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, sportiva, ricreativa, con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, centri sociali, circoli culturali, sale di ritrovo e di ricreazione, biblioteche, sale di lettura, librerie, teatri, sale cinematografiche, sale da ballo, laboratori tecnici, nonchè strutture sportive e similari, commercio in tutte le forme consentite e, in particolare la commercializzazione di prodotti del "commercio equo e solidale";

b) promozione, organizzazione e gestione, sia diretta che in collaborazione con altri organismi di iniziative a carattere socioculturale, ludico-educativo, turistico, ricreativo, sportivo, al fine di diffondere l'informazione, la formazione culturale, sociale e del tempo libero, nonchè a favorire l'utilizzo, qualitativamente e socialmente efficace, della risorsa tempo, da parte dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità;

c) organizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, cineforum, visite guidate a musei e a luoghi di interesse artistico, paesaggistico e naturalistico;

d) gestione e organizzazione di momenti di ritrovo, di

confronto e di svago;

e) promozione dell'attività artistico-culturale di ogni socio, e crescita dello stesso, organizzando appositi spazi e corsi, anche in collaborazione con enti pubblici o enti di formazione; gestione, anche unitamente ad altri organismi cooperativi, enti, associazioni, istituzioni pubbliche e private, di corsi di qualsiasi tipo;

f) acquisto o costruzione o gestione di immobili, gestione tramite stipula di contratti, convenzioni e comodati, di strutture di servizio sia pubbliche che private, atti ad ospitare tutte le attività e iniziative di cui ai punti precedenti, nonchè gli organismi che possono collaborare al raggiungimento degli scopi sociali;

g) allestimento, organizzazione in toto od in parte, anche con proprie strutture, di spettacoli ed eventi di qualsiasi genere e contenuto;

h) acquisto e noleggio di attrezzature per lo spettacolo e tutto quanto ad esse inerente;

i) promozione sul territorio di attività di informazione e sensibilizzazione sulle leggi che governano l'economia mondiale, sulle culture e tradizioni dei popoli del sud del mondo;

l) contribuire allo sviluppo economico, umano, sociale, culturale dei popoli economicamente più poveri e alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che di fatto limitano il loro sviluppo, soprattutto tramite la diffusione e vendita dei prodotti del commercio equo solidale e o provenienti da cooperative sociali;

m) far crescere, sia a livello locale che internazionale un tipo di sviluppo compatibile con le risorse e i limiti ambientali del pianeta;

n) promozione di iniziative per favorire l'integrazione dei migranti sul nostro territorio;

o) sostegno alla causa di autodeterminazione del popolo saharawi mediante un processo di confronto pacifico e rispettoso dei diritti umani.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'articolo 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

La cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111 - septies disp. artt. c.c.).

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II: SOCI

Articolo 5 - Numero e requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- * concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- * partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- * contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori:

- 1) i lavoratori di ambo i sessi che esercitano professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale prestando la loro attività produttiva;

- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91;

- 3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

Articolo 6 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo.

La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;

- 2) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;

- 3) l'ammontare della quota sociale che si intende sottoscrivere;

- 4) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto.

La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;

- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;

c) l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;

d) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.

Sull'ammissione a socio decide l'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 7 - Adempimento nuovi soci

Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti nel presente statuto ovvero decisi dall'organo amministrativo, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo di riserva.

Articolo 8 - Obblighi dei soci

Aderendo alla società i soci si obbligano:

a) a osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

c) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

Articolo 9 - Perdita delle qualità di socio - Recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito al socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la società.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso e a provvedere di conseguenza nell'interesse della società.

Il recesso non può essere parziale.

Articolo 10 - Esclusione

L'esclusione sarà decisa dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione.

Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- * per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- * per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- * per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;

- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo

amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;

c) che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo decide inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza e esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tale materia, saranno demandate a un arbitro regolato dall'articolo 30 del presente statuto.

Articolo 11 - Decesso

Nel caso di decesso di un socio si applica l'art. 2534 c.c., fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.

Articolo 12 - Rimborso delle quote

Salvo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto in relazione ai rapporti mutualistici pendenti, i soci cooperatori e i loro eredi o legatari - ai sensi dell'art. 2514 del codice civile - hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale effettivamente versato, eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito, effettuato con imputazione degli utili di esercizio, entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545 - sexies del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno. Nessun diritto spetta al socio cooperatore, o a i suoi eredi o legatari, sulla parte di capitale sociale corrispondente all'aumento eventualmente

effettuato con utilizzo di riserve, ai sensi dell'art. 2545 - quinquies del codice civile; più in generale, nessun diritto spetta sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il sovrapprezzo eventualmente versato. Ai fini della liquidazione della partecipazione, si tiene conto delle eventuali perdite imputabili al capitale sociale. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile. Pertanto, in caso di recesso si ha riguardo all'esercizio nel quale l'organo amministrativo ha comunicato al socio l'accettazione del recesso; in caso di esclusione, all'esercizio in cui la stessa ha prodotto in propri effetti; in caso di morte del socio, all'esercizio in cui la medesima si è verificata.

Il socio cooperatore può contestare la stima effettuata dagli amministratori, come pure le risultanze di bilancio sulla base delle quali è stata liquidata la quota; si applica in tal caso, in quanto compatibile, il disposto dell'art. 2437 - ter, ultimo comma, del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Decorso tale termine, decorrono, a carico della società ed a favore del socio, gli interessi legali sulle somme liquidate. Relativamente alle partecipazioni assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545 - sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Le modifiche al presente statuto, inerenti ai diritti di liquidazione e rimborso delle partecipazioni, anche se sfavorevoli al socio o addirittura privative del medesimo diritto al rimborso, sono approvate dall'assemblea dei soci, con le ordinarie maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo 13 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 100,00 (cento virgola zero zero) nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'articolo 16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale, dal fondo sovrapprezzo quote;
- e) da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della società.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci nè durante l'esistenza della società nè all'atto del suo scioglimento.

Articolo 14 - Cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori (ove per legge ne sia consentita la presenza).

Articolo 15 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 16 - Bilancio annuale - Ristorni

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di oculata prudenza.

Gli amministratori, e i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della vita sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di

nuovi soci cooperatori;

- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;

- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;

- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e dalla relativa remunerazione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai soci a integrazione del trattamento economico, nei limiti che l'articolo 11 del D.P.R. 601/73 e successive modificazioni e integrazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

a) in misura non inferiore a quella prevista dalla legge a riserva legale;

b) nella misura fissata dalla legge ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) nei limiti previsti dall'art. 7 legge 59/92, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali;

e) un dividendo ai soci sovventori (ove ne sia consentita la presenza) nella misura determinata al precedente punto d) maggiorata del 2% (due per cento), ai sensi dell'art. 4 legge 59/92.

In deroga a quanto sopra, l'assemblea può sempre deliberare:

1) di destinare tutti gli utili alla riserva ordinaria legale di cui alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b);

2) di non procedere ad aumento gratuito del capitale sociale e/o di non attribuire dividendi, destinando tale quota o a riserva ordinaria o a riserve straordinarie.

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) La qualifica/professionalità;
- c) I compensi erogati;
- d) Il tempo di permanenza nella società;
- e) La tipologia del rapporto di lavoro;
- f) La produttività.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Articolo 17 - Organi sociali

Sono organi sociali della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo (se nominato).

A) ASSEMBLEA

Articolo 18 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dall'organo amministrativo e può avere luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purchè nel territorio italiano.

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art. 2364 c.c., potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo

ritenga necessario o utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, da almeno 1/10 (un decimo) dei soci oppure dall'organo di controllo.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve avvenire tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica, qualora tali indirizzi del socio risultino annotati nel libro soci e affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le modalità sopra indicate almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno e ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

L'organo amministrativo può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Articolo 19 - Assemblea ordinaria

L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare gli amministratori, l'organo di controllo, il revisore e determinare l'eventuale compenso;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- e) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art. 12 legge 127/71 nonchè sulle modalità attuative e sull'attribuzione di eventuali voti plurimi ai soci sovventori (ove ne sia consentita la presenza), nel rispetto di quanto previsto in merito dalla legge 59/92;
- f) determinare il sovrapprezzo;
- g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Articolo 20 - Assemblea straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 21 - Svolgimento dell'assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ogni socio cooperatore ha diritto a un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori (ove ne sia consentita la presenza) possono spettare più voti come risulterà dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per socio e comunque con i limiti posti dall'art. 4 della legge 59/92.

I soci che per giustificato motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare solo da un'altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe, che possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema dell'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa modalità deliberata dall'assemblea volta per volta o prevista dalla legge.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o dall'amministratore più anziano d'età e, in loro assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il presidente è assistito da un segretario scelto anche tra non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Alle assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della C.C.I. o suoi organismi periferici.

Articolo 22 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione o sulla fusione o sulla scissione della società, sul trasferimento della sede sociale in altre Regioni del territorio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 23 - Composizione

La società può essere amministrata da un amministratore unico, che deve essere socio della cooperativa, o da due o tre amministratori, con poteri congiunti o disgiunti secondo quanto previsto nella delibera di nomina, o da un consiglio di amministrazione composto da almeno due membri; potranno essere amministratori o fare parte del consiglio di amministrazione anche non soci, ma la maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori. Per organo amministrativo si intende sia l'amministratore unico, sia gli amministratori, sia il consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, se non nominati dall'assemblea, tra i suoi membri, il presidente e il vice presidente.

Occorrendo, di volta in volta, il consiglio può nominare segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla società.

Articolo 24 - Durata in carica

L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente.

In qualunque tempo può essere revocato dall'assemblea.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Articolo 25 - Convocazione e Deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori dalla sede e dei locali sociali, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dall'organo di controllo.

La convocazione è fatta coi mezzi che il presidente ritiene opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, la proposta si intende respinta.

Articolo 26 - Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per

la gestione della società, in conformità delle leggi e dello statuto.

Spetta tra l'altro all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagnamento nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 2 legge 59/92;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'assemblea;
- d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;
- e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del consiglio dall'articolo 28;
- g) assumere e licenziare personale della società fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h) dare l'adesione della società a organi federali e consortili;
- i) decidere circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'assemblea.

Il consiglio può delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi membri.

Articolo 27 - Rinuncia, decadenza, scadenza

I consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i consiglieri - soci che, per qualunque motivo, perdono la detta qualità.

I consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal consiglio di amministrazione con deliberazione approvata dall'organo di controllo con le modalità dell'art. 2386 c.c.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il consiglio di amministrazione è ricostituito.

Articolo 28 - Poteri di rappresentanza

All'amministratore unico o agli amministratori con le stesse modalità con cui si è stato affidato il potere di amministrazione o al presidente del consiglio di

amministrazione compete la rappresentanza e la firma sociale. La rappresentanza della società spetta anche agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

C) ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 29

Allorchè sia previsto dalla legge, per la revisione legale dei conti è nominato un Organo di Controllo o un Revisore dei Conti, iscritto nell'apposito Registro, rieleggibile e monocratico, ai sensi dell'art. 2477 c.c.

I poteri, il funzionamento e la scadenza del predetto Organo di Controllo o Revisore sono disciplinati dalle disposizioni in tema di società per azioni.

L'Organo di Controllo o Revisore potrà essere collegiale solo ove obbligatoriamente previsto dalla legge.

L'assemblea dei soci potrà sempre nominare un Organo di Controllo o Revisore, monocratico o collegiale, anche qualora non fosse obbligatorio per legge.

Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo, i soci possono in ogni momento nominare un Revisore scelto tra i revisori contabili iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 30 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a un arbitro, che sarà nominato dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale della Camera di Commercio di Bergamo su istanza della parte più diligente.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia. L'arbitro decide in procedimento rituale secondo le norme di diritto. Saranno devolute all'arbitro, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti. Non possono essere demandate all'arbitro le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso. Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

Articolo 31 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i

soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Articolo 32 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 33 - Scioglimento della società

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59/92.

Articolo 34 - Prevalenza delle leggi sulle disposizioni statutarie

Per tutto quanto non è regolato dallo statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità agli effetti tributari, prevalendo anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

Articolo 35 - Disposizioni finali

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dagli articoli 23 e 26 del D.L. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

Io notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti, che l'hanno approvato e lo hanno sottoscritto alle ore diciannove e zero minuti.

Esso consta di dieci fogli scritti da persona di mia fiducia

sotto la mia direzione e in parte da me notaio; ne occupa
trentanove pagine sin qui.

F.to: Francesca Signori
Sara Benti
Luca Lussana
Benigni Angelo
Mario Beretta
Rizzi Ester
Rizzi Silvano
Lavinia Delfini notaio